

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1772}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAGLIARDI, CASSINELLI, BAGNASCO, CASINO, CORTELAZZO,
GIACOMETTO, LABRIOLA, MAZZETTI, RUFFINO**

Modifica all'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di concessioni in uso di aree del demanio idrico fluviale

Presentata l'11 aprile 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), è intervenuta in materia di concessioni demaniali, stabilendo, tra l'altro, una proroga di quindici anni della loro durata. Detta proroga si applica alle concessioni demaniali marittime a carattere turistico ricreativo disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, tra cui la gestione degli stabilimenti balneari, nonché alle concessioni delle aree del demanio marittimo per finalità residenziali e abitative.

Dalla proroga quindicennale delle concessioni demaniali rimangono però escluse quelle del demanio idrico fluviale, che si

riferiscono ai terreni che si affacciano sui corsi d'acqua, per le quali i concessionari hanno spesso investito ingenti capitali.

Tale esclusione determina delle gravi conseguenze per quei concessionari per i quali la concessione viene rinnovata per periodi più brevi (da due a sei anni), con una evidente discriminazione rispetto ai concessionari del demanio marittimo.

La presente proposta di legge intende, quindi, sanare questa ingiusta discriminazione prevedendo una modifica al comma 682 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di comprendere nella proroga quindicennale le concessioni in uso di aree del demanio idrico fluviale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al comma 682 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, alle concessioni in uso di aree del demanio idrico fluviale ».



18PDL0056380